CAMERA DEI DEPUTATI N. 3498

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BERSELLI

Abrogazioni degli articoli 1892, 1893 e 1898 del codice civile in materia di contratto di assicurazione

Presentata il 16 dicembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Uno dei punti dolenti delle polizze di assicurazione è costituito certamente dall'articolo 1892 del codice civile, che prevede l'annullamento del contratto se il contraente-assicurando, al momento della stipula della *polizza, nel modulo all'uopo predisposto* dall'assicuratore, fa dichiarazioni *non vere* o inesatte, sulla situazione del rischio assicurato, in modo che, poi, se accade il rischio previsto, l'assicuratore avrà la scusa per poter affermare che non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a condizioni diverse, se avesse conosciuto la reale situazione del rischio.

Questo articolo dà alle compagnie di assicurazione una grande possibilità di impugnare i contratti e di non adempiere agli obblighi di polizza all'accadimento del rischio assicurato. Le dichiarazioni dell'assicurando - contraente, contenute nell'apposito modulo, sono perciò di fondamentale valore per la esistenza stessa della copertura assicurativa.

Tale fondamentale scrittura non solo è priva di qualsiasi garanzia formale e sostanziale, ma è, ad arte, così sottovalutata dal produttore al contraente, che costui non si accorge neppure della sua esistenza, divenendo solo una firma in più tra le tante che egli deve apporre, qua e là nella polizza, interamente redatta, in *ogni suo punto, dall'assicuratore stesso.*

Invero, se si domanda agli assicurati se hanno firmato un modulo contenente le loro dichiarazioni sulla entità del rischio,

il 99 per cento degli stessi ignorerà di averlo mai fatto, anche perché di tale importante documento non viene lasciata copia alcuna all'assicurato: ne avrà coscienza solo il contraente che conosce *a priori* la problematica.

Il produttore, preoccupato solo di acquisire il contratto ad ogni costo, ovviamente non solo cela con cura al contraente tutte le trappole e gli aspetti pericolosi della polizza, ma anche elimina ogni dichiarazione del contraente che possa impedire la ratifica del contratto per eccessiva onerosità del rischio da parte della direzione della compagnia.

Le compagnie di assicurazione conoscono perfettamente questo stato di cose e ne approfittano a piene mani, facendo poi valere il valore formale assoluto della firma apposta dal contraente sul modulo di proposta e dichiarazione della entità del rischio, che, a sensi dell'articolo 1892 del codice civile, costituisce l'unico elemento che individua il rischio assunto dall'assicuratore in rapporto con il premio pagato.

Quando accade l'evento di rischio (il furto, l'incendio, l'infortunio, eccetera) le compagnie di assicurazione accertano in modo scrupoloso ed approfondito se la situazione oggettiva del rischio si discosti dalle dichiarazioni fatte dal contraente nella proposta. Ed è naturale che altissime siano le probabilità di una difformità tra la vera situazione di fatto e quella descritta nel modulo di proposta sottoscritto inconsciamente dal contraente.

In tutti questi casi l'assicurazione ha la possibilità di impugnare il contratto e rifiutare di pagare il sinistro.

Una nuova legislazione più attenta ai diritti e agli interessi dei consumatori, degli assicurati e dei danneggiati, non può, perciò, non porsi l'intento di una drastica modifica del sistema che poggia sull'articolo 1892 del codice civile. A tal fine è da evidenziare che tale sistema è in insanabile contrasto con i princìpi essenziali del contratto per adesione, che è la sola forma in cui oggi si esplica il contratto di assicurazione.

Infatti, se le compagnie di assicurazione predispongono un contratto-tipo per uno specifico rischio, determinandone già i contenuti corrispondenti di premio e somme assicurate, nessuna rilevanza debbono avere le dichiarazioni del contraente sulla situazione di fatto e sulla entità del rischio; dichiarazioni, che non dovrebbero essere neppure chieste al contraente-assicurando e che comunque non dovrebbero avere alcuna efficacia sulla validità del contratto, ma costituire solo uno dei tanti elementi di valutazione sull'opportunità o meno di assunzione del contratto da parte dell'assicuratore.

Invero, l'assicuratore deve effettuare « *a priori* », cioè prima della stipula della polizza, quella diligente istruttoria sulla situazione di fatto e sul rischio che oggi effettua solo « *a posteriori* », al solo scopo di rinvenirne le difformità con le dichiarazioni del contraente, quali motivi di impugnazione e di inadempimento del contratto.

Il contraente-assicurando, cioè la parte più debole del contratto assicurativo, come contratto per adesione, non dovrebbe fare alcuna dichiarazione con effetti giuridici pregiudizievoli, ma limitarsi ad aderire al contratto, firmando la polizza.

È l'assicuratore proponente che, se lo riterrà opportuno, effettuerà prima del contratto tutte quelle indagini, tecniche o mediche, atte ad individuare ed accertare con precisione la gravità del rischio attuale o futuro che va ad assumersi e l'opportunità o meno di assumerlo, e a quali condizioni: perché, poi, qualora accada l'evento previsto di rischio, non potrà trovare scuse per non adempiere.

Perciò, in una nuova legislazione più civile e più rispettosa dei diritti dei cittadini, gli articoli 1892 e 1893 andranno totalmente eliminati. E così l'articolo 1898 del codice civile che prevede il caso di aggravamento del rischio durante il periodo di assicurazione.

Invero, anche nel proseguo della vita del contratto di assicurazione, non dovrà mai potersi dubitare della validità del contratto perché sono mancate iniziative o comunicazioni dell'assicurato. Anche in questo caso sarà onere della compagnia di

assicurazione sorvegliare il rischio, effettuare i controlli che riterrà necessari per la tutela dei suoi interessi, nella ricerca di aggravamenti rilevanti del rischio che, come evento non certo imprevedibile, possono avvenire durante il decorrere del tempo ed alterare profondamente il rapporto sinallagmatico, di prestazione e controprestazione, di rischio-premio: questa problematica deve, comunque, essere ritenuta irrilevante e secondaria rispetto al bene primario che il legislatore deve tutelare: la certezza assoluta della operatività del contratto di assicurazione, che mai potrà essere annullato, *a posteriori*, dopo l'accadimento del fatto oggetto del rischio.

Ecco un esempio di quella « trasparenza » del contratto assicurativo di cui da anni si ciancia senza risultato alcuno.

Le norme come gli articoli 1892, 1893, 1898 del codice civile costituiscono una negazione assoluta del concetto di « trasparenza » delle polizze; la cui operatività concreta, dopo il sinistro, è aleatoria e casuale, affidata com'è ad una serie di possibilità di annullamento, che dipendono dalla furbizia dell'assuntore della polizza, dalla abilità del liquidatore, dei suoi tecnici e dei suoi legali, dalla discrezionalità interpretativa dei giudici.

I cittadini hanno bisogno di certezze: essi debbono essere sicuri, in modo matematico, che il contratto di assicurazione esiste, ed è valido ed operante, e copre ed assicura veramente i beni assicurati fino alla scadenza del contratto.

Se tale certezza dei cittadini si traduca in un ulteriore costo della polizza non sappiamo: ma certamente sappiamo che i cittadini sarebbero disposti a pagarlo, perché la certezza e la trasparenza sono beni primari ed essenziali per l'assicurato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 1892 del codice civile è abrogato.

ART. 2.

1. L'articolo 1893 del codice civile è abrogato.

ART. 3.

1. L'articolo 1898 del codice civile è abrogato.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3498
Lire 500